# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3449-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(DE MITA)**

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**(RUFFOLO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(FANFANI)**

COL MINISTRO DEL TESORO

**(AMATO)**

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

**(PRANDINI)**

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**(LATTANZIO)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali

*Presentato il 14 dicembre 1988*

(Relatore: **Giancarlo GALLI**)

**NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) l'11 gennaio 1989. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per i rifiuti speciali industriali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata una situazione di emergenza si provvede con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il ministro dell'ambiente, sentiti le Regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato, alle modalità di smaltimento e alla definizione degli interventi necessari. Nel caso di mancata intesa con le regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il ministro dell'ambiente;

*al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* definiti con il decreto del Presidente del Consiglio;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

2-*bis*. Per i rifiuti speciali di cui all'articolo 9-*decies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio delle singole regioni strutture che ne assicurino la termodistruzione, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, definisce i criteri specifici per l'adeguamento dei piani di smaltimento entro il 31 dicembre 1989 nonché modalità per l'ammissione prioritaria dei relativi impianti al finanziamento di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Con lo stesso decreto, sono definiti i rifiuti speciali provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche e private ai quali si applicano le disposizioni del predetto articolo 9-*decies* e quelli assimilabili ai rifiuti solidi urbani per quanto concerne lo smaltimento.

*Decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 14 dicembre 1988.*

**Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato e delle modalità di smaltimento, nonché alla definizione dei necessari interventi.

2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del

decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

ARTICOLO 2.

1. Per il finanziamento degli interventi disciplinati dalle ordinanze di cui all'articolo 1, comma 2, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1988.

COSSIGA

DE MITA – RUFFOLO – FANFANI – AMATO – PRANDINI – LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.